COMMISSIONE PER LA REVISIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Criteri direttivi ed articolati finora approvati o in corso di approvazione sul III libro del codice di procedura civile

23 febbraio 1996

Il Comitato scientifico

scheda: 16.9.1995/1 Proposta aggiuntiva: n.70

[Comitato scientifico:]

art. 474

criterio direttivo: <<Estensione dell'efficacia di titolo esecutivo a tutti i titoli di credito aventi ad oggetto somme di danaro, nonchè agli atti pubblici e alle scritture private autenticate per le obbligazioni di pagamento, consegna o rilascio in essi contenuti.>>

Articolato: <<Il secondo comma dell'articolo 474 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Sono titoli esecutivi:

- 1) le sentenze di condanna ed i provvedimenti del giudice ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia di titolo esecutivo;
- 2) le cambiali, nonchè gli altri titoli di credito aventi ad oggetto somme di danaro;

i processi verbali di conciliazione giudiziale;

- 4) gli atti ricevuti da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge a riceverli, limitamente obbligazioni di somme di danaro e di consegna o rilascio;
- le scritture private autenticate limitatamente obbligazioni di somme di danaro in esse contenute;
- 6) gli altri atti e provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente l'efficacia di titolo esecutivo.".>>

Proposta aggiuntiva: n.71 [Comitato scientifico:]

artt. 475, 476

scheda: 16.9.1995/2

criterio direttivo: << Limitazione della necessità
dell'apposizione della formula esecutiva agli atti pubblici {e
alle scritture private autenticate; abolizione del divieto di
rilascio di più copie del titolo esecutivo.>>

Articolato: <<L'articolo 475 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

" Nei casi previsti dall'articolo 474, secondo comma, numeri 1, 3 e 6, si può procedere all'esecuzione forzata in virtù di copia autentica del titolo esecutivo.

Il rilascio della copia autentica può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu pronunziato il provvedimento o stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce del soggetto al quale è rilasciata.

Gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, per valere come titolo per l'esecuzione forzata, debbono essere muniti della formula esecutiva, salvo che la legge disponga altrimenti.

La spedizione del titolo in forma esecutiva può farsi soltanto alla parte a favore della quale fu stipulata l'obbligazione, o ai suoi successori, con indicazione in calce della persona alla quale è spedita.

La spedizione in forma esecutiva consiste nell'intestazione REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE e nell'apposizione da parte del notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: «Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, limitatamente alle obbligazioni di somme di danaro e di consegna o rilascio, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti».">>>.

<<L'articolo 476 del codice di procedura civile è sostituito dal sequente:

" Del rilascio di ogni copia autentica o in forma esecutiva del titolo è fatta menzione sull'originale dello stesso e sulla copia, a cura del cancelliere, notaio o altro pubblico ufficiale che provvede al rilascio.

Il cancelliere, il notaio o altro pubblico ufficiale che contravviene alle disposizioni del presente articolo è condannato a una pena pecuniaria non superiore a lire quattromila, con decreto del capo dell'ufficio che ha pronunciato il provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo e negli altri casi del presidente del tribunale nella cui circoscrizione l'atto fu formato".>>

<<Il><<II primo comma dell'articolo 153 delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

" Il cancelliere rilascia la copia del titolo esecutivo a norma dell'articolo 475 del codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice o il verbale di conciliazione sono formalmente perfetti. La copia deve essere munita del sigillo della cancelleria".>>

<<La rubrica ed il primo comma dell'articolo 154 delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura civile sono
sostituiti dai seguenti:</pre>

"(Procedimento per indebito rilascio di copie autentiche o in forma esecutiva). - Il capo dell'ufficio giudiziario competente, a norma dell'articolo 476 del codice, a conoscere delle contravvenzioni per rilascio indebito di copie autentiche in forma esecutiva, contesta all'incolpato l'addebito, a mezzo di atto notificato a cura del cancelliere, e lo invita a presentare per iscritto le sue difese nel termine di cinque giorni. Negli uffici in cui vi è un solo cancelliere l'atto contenente l'addebito è comunicato a lui dirittamente dal copo dell'ufficio.>>.

Proposta aggiuntiva: n.72 scheda: 27.10.1995/1 [Comitato scientifico:]

artt. 476 bis

criterio direttivo: <<Estensione dell'efficacia del titolo
esecutivo ai successori a qualunque titolo della parte in favore
della quale o contro la quale è stato formato, subordinata alla
prova scritta della successione.>>

<<Potere dell'ufficiale giudiziario in caso di dubbio o
contestazioni di investire della questione il pretore competente
per l'esecuzione, che provvede senza dilazioni con decreto non
soggetto a gravame, salva la tutela del creditore e del debitore
in via ordinaria.>>

Articolato: <<Dopo l'articolo 476 del codice di procedura civile è inserito il sequente articolo 476-bis:

"(Efficacia soggettiva del titolo esecutivo) - Il titolo esecutivo può essere invocato dalla parte in esso menzionata come titolare del diritto che si vuol porre in esecuzione, nonchè del successore a titolo universale o particolare nel diritto stesso, e da chi risulti legittimato al suo esercizio secondo la legge di circolazione del titolo nei casi di cui al numero 2 del capoverso dell'art. 474.">>>.

<<Il testo e la rubrica dell'art. 477 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

"(Efficacia del titolo esecutivo contro i successori) - Il titolo esecutivo formato contro un soggetto ha efficacia anche contro coloro che succedono, a titolo universale o particolare, nell'obbligo enunziato nel titolo stesso.

In caso di morte dell'obbligato menzionato nel titolo esecutivo, la notificazione del precetto agli eredi può compiersi soltanto dopo dieci giorni dalla notificazione del titolo.

Entro un anno dalla morte la notificazione può farsi agli eredi, collettivamente ed impersonalmente, nell'ultimo domicilio del defunto.">>.

Proposta aggiuntiva: n.73 scheda: 27.10.1995/2

[Comitato scientifico:]

art. 479

criterio direttivo: <<Eliminazione della previa notificazione del titolo esecutivo giudiziale quando esso sia già stato notificato alla stessa parte.>>

Proposta aggiuntiva: n.74 scheda: 27.10.1995/3 [Comitato scientifico:]

art. ***

Proposta aggiuntiva: n.75 scheda: 6 e 7.10.1995/5 [Comitato scientifico:]

art. 498 (Avviso ai creditori iscritti)

criterio direttivo: <<Limitazione del potere di intervento, anche ai fini della partecipazione alla distribuzione, ai creditori muniti di titolo esecutivo, ai creditori pignoratizi e a quelli muniti di un diritto di prelazione sui beni pignorati risultante dai pubblici registri.>>

<<Pre><<Pre>revisione dell'avviso al creditore sequestrante e del suo
potere di intervento ai soli fini dell'accantonamento della quota
eventualmente spettante nella distribuzione.>>

Articolato: <<L'art. *** è del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

<<L'articolo 498 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Debbono essere avvertiti dell'espropriazione i creditori che sui beni pignorati hanno un diritto di prelazione risultante dai pubblici registri, nonchè i creditori sequestranti risultanti dai pubblici registri.

A tal fine è notificato a ciascuno di essi, a cura del creditore pignorante o di qualunque interessato entro dieci giorni dal pignoramento, un avviso contenente l'indicazione del creditore pignorante, del credito per il quale si procede, del titolo e delle cose pignorate.

L'avviso deve contenere l'invito ad intervenire nel processo esecutivo e l'avvertimento espresso che l'intervento non è consentito oltre il termine perentorio di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso.

Se i creditori iscritti e i creditori sequestranti non intervengono, in mancanza della prova della notificazione dell'avviso, il giudice non può provvedere sulla istanza di assegnazione o di vendita". Proposta aggiuntiva: n.76 scheda: 27.10.1995/4 [Comitato scientifico:] 27.10.1995/13

art. 499

<<Estensione a tutte le forme di espropriazione del potere del
creditore pignorante di indicare altri beni ai creditori
intervenuti.>>

Articolato: <<Il primo comma dell'articolo 499 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti commi:

"Oltre i creditori indicati nell'articolo precedente possono intervenire nell'esecuzione i creditori muniti di titolo esecutivo, ancorchè non privilegiati, i creditori sequestranti, ancorchè non risultanti da pubblici registri, i titolari di diritto di pegno sui beni espropriati.

L'intervento si propone con ricorso notificato al creditore pignorante e al debitore da depositarsi in cancelleria a pena di decadenza fino al provvedimento che dispone la assegnazione o la vendita o per i creditori aventi diritto all'avviso entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dalla notifica dell'avviso.">>

<<I primi due commi dell'articolo 525 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti commi: * * *

<<L'articolo 527 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente¹:

"Ai creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il creditore pignorante ha facoltà di indicare l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili e di invitarli ad estendere il pignoramento.

L'indicazione deve essere fatta con atto notificato al creditore intervenuto entro il termine perentorio di dieci giorni decorrente dalla notificazione dell'intervento e contenente l'avvertimento delle conseguenze di cui al comma successivo.

Se i creditori intervenuti non si giovano, senza giusto motivo, delle indicazioni loro fatte e non giustificano il rifiuto entro il termine perentorio di dieci giorni con atto notificato al creditore pignorante, quest'ultimo ha diritto di es-

1. [La Commissione si riserva di decidere se collocare il disposto dell'art. 527 nella parte generale con il seguente criterio: <<Estensione a tutte le forme di espropriazione del potere del creditore pignorante di indicare altri beni ai creditori intervenuti.>>.]

sere loro preferito in sede di distribuzione.

<<Il primo comma dell'articolo 530 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente comma:

<<L'articolo 563 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

^^^

<<L'articolo 565 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

<<L'articolo 566 del codice di procedura civile è abrogato.>>.

<<L'articolo 569 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

Proposta aggiuntiva: n.77 [Comitato scientifico:]

art. 495

criterio direttivo: <<Concentrazione di ogni questione
concernente la verifica dei crediti e dei diritti di prelazione
nella fase della distribuzione del ricavato, salve le norme
relative all'opposizione all'esecuzione e salve le verifiche
necessarie per la conversione e riduzione del pignoramento.>>

scheda: 6 e 7.10.1995/8

Articolato²: <<Dopo il 4 comma dell'articolo 495 del cod. proc. civ. è inserito il seguente comma:

"Qualora il debitore contesti la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti, il giudice dell'esecuzione dispone, salvo che il creditore non offra idonea cauzione, l'accontonamento della somma contestata maggiorata degli interessi legali per almeno un anno; quindi, dispone per la trattazione e l'eventuale istruzione di tutte le controversie, pronunciando un'unica sentenza con la quale può revocare o modificare i provvedimenti provvisori adottati.">>>

<<Dopo il primo comma dell'art. 496 è inserito il seguente secondo comma:

"Qualora l'istanza di riduzione si fondi sulla contestazione della sussistenza o dell'ammontare di uno o più crediti il giudice dell'esecuzione, se accoglie l'istanza, impone al debitore idonea cauzione. La contestazione deve essere riproposta, a pena di decadenza, a norma dell'art. 512".>>

<<Dopo il primo comma dell'art. 483 è inserito il seguente
secondo comma:</pre>

"Si applica il secondo comma dell'art. 496.">>.

<<Il primo comma dell'art. 512 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti commi:

"Salvo quanto previsto dall'art. 615 qualsiasi contestazione circa l'ammissibilità dell'intervento, la sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o la sussistenza di diritti di prelazione deve proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione del deposito del piano di riparto formato dal giudice o da un suo delegato.

Il giudice dell'esecuzione, sentite le parti, provvede a norma dell'art. 624, 2 comma, salvo che ritenga manifestamente

2.Approvato nella seduta del 27 ottobre 1995.

infondata la contestazione, e dispone per la trattazione e l'eventuale istruzione di tutte le controversie che decide con un'unica sentenza, salva l'applicazione dell'art. 103, 2 comma.

Con la sentenza può revocare o modificare i provvedimenti adottati a norma dell'art. 624, 2 comma.">>

Proposta aggiuntiva: n.78 scheda: 27.10.1995/5 [Comitato scientifico:]

art. 496

Articolato³: <<L'articolo 496 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Decorsi i termini perentori fissati per il deposito dell'intervento in cancelleria, su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento.

In mancanza della prova della notificazione dell'avviso di cui all'art. 498, il giudice non può provvedere alla riduzione">>>.

^{3.} Approvato nella seduta del 27 ottobre 1995.

Proposta aggiuntiva: n.79 [Comitato scientifico:]

scheda: 27.10.1995/11

art. ***

criterio direttivo: <<Previsione della sospensione del processo</pre> iniziato con pignoramento sui medesimi beni successivo all'ordinanza di assegnazione o di vendita fino alla definizione del primo processo.>>

Articolato: <<L'articolo 524 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ***

<<L'articolo 561 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

art. 547 (Dichiarazione del terzo)

criterio direttivo: <<Previsione dell'obbligo del terzo di dichiarare [all'udienza] le costituzioni di pegno sulle cose o sulle somme oggetto di espropriazione e dell'obbligo del creditore pignorante di dare avviso del [di chiamare nel] processo il creditore pignoratizio con avvertimento delle conseguenze del mancato intervento.>>.

Articolato⁴: <<Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile sono sostituiti dai commi seguenti:

"Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui, le costituzioni di pegno sulle cose o somme oggetto di espropriazione e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.

Il pretore fissa una nuova udienza allo scopo di consentire la citazione del sequestrante e del creditore pignoratizio nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis, abbreviati alla metà. La citazione è notificata a cura del creditore pignorante entro il termine perentorio stabilito dal giudice.

Il creditore pignorante deve depositare la citazione notificata entro cinque giorni dalla notificazione e il sequestrante e il creditore pignoratizio devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza.">>>.

^{4.} Da rivedere.

Proposta aggiuntiva: n.81 scheda: 27.10.1995/22 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Applicazione del rito ordinario davanti al pretore per le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, le opposizioni di terzo all'esecuzione e le controversie sulla distribuzione del ricavato.>>.

Proposta aggiuntiva: n.82 scheda: 24.11.1995/2 [Comitato scientifico:]

art. ***

<u>criterio direttivo</u>: <<Previsione dell'opposizione agli atti esecutivi come rimedio contro la nullità o illegittimità del precetto e degli altri atti di esecuzione, con estensione dell'efficacia della pronuncia di accoglimento agli atti esecutivi dipendenti.

Previsione di un reclamo contro l'operato dell'ufficiale giudiziario incaricato del pignoramento al giudice dell'esecuzione, che decide con ordinanza non impugnabile sentite le parti.

Previsione del potere del giudice adito con opposizione agli atti esecutivi di sospendere l'esecuzione per gravi motivi.>>

Proposta aggiuntiva: n.83 scheda: 24.11.1995/3 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Previsione dell'opposizione di terzo
all'esecuzione per consegna o rilascio e all'esecuzione forzata
degli obblighi di fare o di non fare.>>

Proposta aggiuntiva: n.84 scheda: 24.11.1995/6 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Previsione della caducazione degli atti
secutivi per accoglimento dell'opposizione all'esecuzione.>>5

^{5.} Il criterio è stato soppresso nella seduta del 12.1.1996 (cfr. scheda 12.1.1996/10).

Proposta aggiuntiva: n.85 scheda: 24.11.1995/7 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Previsione del potere del giudice
dell'esecuzione di dare istruzioni all'ufficiale giudiziario
procedente all'esecuzione.>>

Proposta aggiuntiva: n.86 scheda: 24.11.1995/8

[Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Attribuzione del potere di sospendere
l'efficacia del titolo esecutivo, con o senza cauzione, sia al
giudice dell'opposizione a precetto, sia al giudice davanti al
quale è impugnato il titolo esecutivo stragiudiziale.*>>

Articolato: <<L'articolo *** del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

La Commissione si riserva di considerare l'opportunità di precisare nell'articolato che "sono caducati gli atti esecutivi eventualmente compiuti dopo l'istanza di sospensione".

Proposta aggiuntiva: n.87 scheda: 24.11.1995/10 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Potere del giudice di affidare la vendita, con incanto o senza, di beni mobili pignorati anche ad agenti o commissionari iscritti in appositi albi giudiziali.

Potere del giudice di autorizzare la vendita degli immobili pignorati sulla base di una certificazione notarile delle risultanze catastali e ipotecarie e di delegare ai notai le operazioni di vendita con incanto degli immobili e la predisposizione del progetto di distribuzione.>>

Proposta aggiuntiva: n.88 scheda: 24.11.1995/11 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio. direttivo: <<Previsione dell'espropriazione unitaria
dell'azienda o di rami di essa, su autorizzazione del giudice
competente per l'esecuzione, con nomina di un amministratore
provvisorio.>>

Proposta aggiuntiva: n.89 scheda: 24.11.1995/15

[Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Previsione di adeguata forma di pubblicità
delle vendite mobiliari e immobiliari, da stabilirsi dal giudice,
anche per lotti, con esclusione dell'affissione.>>

Proposta aggiuntiva: n.90 scheda: 12.01.1996/1

[Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Estinzione del processo di espropriazione a seguito dell'esito negativo degli incanti ordinati dal giudice nel caso e di mancata richiesta di assegnazione anche "pro quota" da parte di uno o più creditori. Conversione in tal caso del pignoramento immobiliare in ipoteca giudiziale a favore della massa costituita dal creditore pignorante e dei creditori intervenuti, salve le contestazioni dei crediti e dei titoli in separato processo.>>

Proposta aggiuntiva: n.91 scheda: 12.01.1996/2 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Agevolazione della vendita mobiliare [anche] a mezzo di commissionario iscritto in apposito albo giudiziario, con potere del giudice dell'esecuzione di prorogare il termine dell'incarico e di autorizzare dilazioni di pagamento, sentite le parti.>> 0

^{6.}Da coordinare con il criterio direttivo di cui alla proposta aggiuntiva n. 87, scheda 24.11.1995/10.

Proposta aggiuntiva: n.92 scheda: 12.01.1996/3 [Comitato scientifico:]

art. ***

Proposta aggiuntiva: n.93 scheda: 12.01.1996/4 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Estensione del pignoramento dei crediti al loro intero importo, salva espressa limitazione, su richiesta del pignorante, fino a concorrenza del suo credito, e salva la facoltà del debitore di chiedere la riduzione del pignoramento.>>

Proposta aggiuntiva: n.94 scheda: 12.01.1996/5 [Comitato scientifico:]

art. ***

<<Attribuzione all'ordinanza di assegnazione dell'efficacia di
titolo esecutivo per il momento nel quale il credito assegnato
diviene esigibile.>>

Proposta aggiuntiva: n.95 [Comitato scientifico:]

scheda: 12.01.1996/6

art. ***

Proposta aggiuntiva: n.96 scheda:12.01.1996/7 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Semplificazione delle modalità della vendita immobiliare, da eseguirsi all'incanto dal giudice dell'esecuzione o dal notaio delegato o a trattativa privata da un commissionario, in questo caso con vincolo al prezzo base stabilito dal giudice.>>

Proposta aggiuntiva: n.97 scheda: 12.01.1996/8 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Puntualizzazione della disciplina dell'espropriazione dei beni indivisi, mediante:

- <u>a</u>) attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di disporre la vendita dell'intero bene, con l'espresso consenso di tutti i comproprietari, salve le ragioni di ciascuno sul ricavato;
- <u>b</u>) previsione del dovere del giudice di ordinare il trasferimento del processo, ai soli fini della vendita, al giudice dell'esecuzione, ordinaria o concorsuale, precedentemente investito dell'espropriazione della quota di altro comproprietario.>>

Proposta aggiuntiva: n.98 scheda: 12.01.1996/9 [Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Disciplina dell'espropriazione dei valori
mobiliari e dei titoli di credito o rappresentativi non emessi o
non materializzati nelle forme dell'espropriazione presso
l'emittente o presso il detentore, con successiva iscrizione del
pignoramento sul documento o sul certificato eventualmente
emesso.>>

Proposta aggiuntiva: n.99

[Comitato scientifico:]

art. ***

criterio direttivo: <<Attribuzione al giudice dell'esecuzione del potere di ordinare agli uffici delle imposte l'esibizione della denuncia dei redditi del debitore esecutato e di richiedere informazioni scritte sui redditi e sul patrimonio del medesimo all'anagrafe tributaria, agli istituti previdenziali e ai gestori di pubblici registri o archivi a base personale, dopo l'esito infruttuoso di un pignoramento mobiliare, e detrminazione delle sanzioni per il caso di inottemperanza.>>

scheda: 12.01.1996/11